



I.I.S.S. Alfano da Termoli

Circolare n. 378

**A tutto il personale
Al DSGA
Al sito web**

Oggetto: Vaccino Anticovid docenti e ATA: modalità di richiesta di permesso per il giorno della somministrazione e giustifica assenza

Nell'imminenza dell'avvio delle operazioni di somministrazione del vaccino Anticovid per il personale della scuola, si rammenta che l'adesione è volontaria e che riguarda il personale scolastico in servizio nell'anno scolastico 2020/21, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. Trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, il Ministero ad oggi non ha previsto un permesso "speciale" di cui poter usufruire nel giorno in cui si è chiamati per l'inoculazione al di fuori delle tipologie di permesso previste nel vigente Contratto. Pertanto il personale scolastico dovrà fare riferimento ai permessi di cui può usufruire in base al proprio status giuridico. Naturalmente, nel caso la somministrazione avvenisse di domenica, non sarà necessario alcun permesso.

PERMESSI DI CUI IL DIPENDENTE PUÒ USUFRUIRE

Permesso per motivi personali e ferie

L'art. 15 del CCNL Scuola prevede al comma 2 che il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente o ATA, abbia diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i soli docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. I permessi per il personale assunto a tempo determinato sono invece disciplinati dall'art. 19: permessi **non retribuiti**, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

Permesso breve

Il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell'orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto; nel corso dell'anno, i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio (18 ore).

Visita specialistica:

Il CCNL 2006-09 non regola in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, mentre il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il personale ATA. Pertanto, i docenti (sia a tempo indeterminato che determinato) possono effettuare:

- chiedendo un permesso breve (art. 16);

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"
con liceo scientifico, opzione scienze applicate, sez. a indirizzo sportivo e
percorso di Biologia con curvatura biomedica
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA"
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

www.iissalfano.gov.it
E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.edu.it
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale 91049580706

- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19); in questo caso si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

COME SI GIUSTIFICA L'ASSENZA

Per quanto riguarda il permesso (giornaliero o breve), vale l'autocertificazione o la consegna della documentazione. Se il dipendente intende imputare l'assenza a malattia (visita specialistica), sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

Il Dirigente

Concetta Rita NIRO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)